

La conversione del D.L. Infrastrutture e le novità in materia di appalti pubblici D.L. 21 maggio 2025 n.73 conv. L. 18 luglio 2025, n. 105

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. «DL Infrastrutture»)

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (GU n.116 del 21-05-2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2025

convertito con modificazioni dalla

L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2025

Le modifiche apportate al nuovo Codice dei contratti pubblici dal 31.3.2023 ad oggi

- art. 2, comma 1, D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (confermato dalla L. n. 87/2023, art. 6, comma 2-bis) - Modifica dell'art. 108, comma 7;
- art. 15-quater, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con L. 27 novembre 2023, n. 170 - Modificati gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4.
- art. 40, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56 - Modifica dell'art. 6, comma 2, Allegato II.14;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. "Primo correttivo") - Intervento organico di revisione e aggiornamento.
- art. 7, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 16 - Modifica dell'art. 63, comma 4.
- art. 20, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69 - Modifica dell'art. 8, Allegato I.11;
- art. 7, comma 3, L. 18 marzo 2025, n. 40 - Aggiunta della lettera f-bis) all'art. 221, comma 4 – in materia di ricostruzioni post-calamità.
- art. 11, comma 1, L. 4 aprile 2025, n. 42 - Inserito un nuovo comma 4-bis all'art. 136 (peccato che un comma 4-bis esistesse già dal D.Lgs. n. 209/2024).
- art. 2, D.L. 21 maggio 2025 n.73 (DL Infrastrutture) conv. L.105/2025

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifica all'art. 108, co. 7, del Codice per l'applicazione del punteggio premiale sulle pari opportunità

Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57 (G.U. n. 124 del 29-05-2023) - convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27/07/2023, n. 174)

Misure urgenti per gli Enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Art. 2 (Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 108, co. 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «*Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198*».

2. All'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifica all'art. 16 del Codice in tema di conflitto di interessi e all'art. 74 in tema di termini per la presentazione della domanda di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione

Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla **L. 27 novembre 2023, n. 170**

Art. 15-quater (Modifiche al Codice di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;
- b) all'articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifica all'art. 6, comma 2, Allegato II.14 in tema di termine per l'opposizione alla cessione dei crediti

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla **L. 29 aprile 2024, n. 56**

Allegato II.14

Articolo 6. Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro ((**trenta giorni**)) dalla notifica della cessione.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Decreto Legislativo 31/12/2024, n. 209

Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305/2024 – S.O. 45 del 31.12.2024
- Entrata in vigore: 31 dicembre 2024
- 97 articoli (172 pagine di testo nella G.U.)
- Sono modificate circa il 34% delle norme del Codice e degli Allegati
- Si introducono 3 nuovi articoli (artt. 82-bis, 225-bis, 226-bis) e 3 nuovi Allegati (I.01, II.2-bis, II.6-bis)

Art. 97 (Entrata in vigore)

«1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifica all'art. 63, c.4, del Codice in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201

Misure urgenti in materia di cultura.

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla **L. 21 febbraio 2025, n. 16**

Art. 7 - Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute ((S.p.a.))» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifiche all'art. 136 in tema di incentivi nella difesa e sicurezza

LEGGE 4 aprile 2025, n. 42

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2025

(GU n.79 del 04-04-2025)

Articolo 136. Difesa e sicurezza

4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, **l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10** ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. [*]

[*] Comma inserito dall'art. 11, comma 1, L. 4 aprile 2025, n. 42.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifiche all'art. 221 in tema di competenze della Cabina di Regia

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2025

(GU n.76 del 01-04-2025)

Articolo 221. Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:

f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.[**]

[**] Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 3, L. 18 marzo 2025, n. 40, a decorrere dal 2 aprile 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della medesima L. n. 40/2025.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Modifiche all'art. 8 Allegato I.11 in tema di competenze del Consiglio Superiore LL.PP.

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Convertito con modificazioni con **LEGGE 9 maggio 2025, n. 69**

Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2025

(GU n.61 del 14-03-2025)

Allegato I.11

Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Art. 8 - Disposizioni finali.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Allegato I.11

Art. 8 - Disposizioni finali.

2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all'allegato I.7 al presente codice.

Le modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici

Allegato I.11

Art. 8 - Disposizioni finali.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

(....)

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

- a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
- b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
- c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. «DL Infrastrutture»)

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (GU n.116 del 21-05-2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2025

convertito con modificazioni dalla

L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2025

DL Infrastrutture

- La legge di conversione ha trasformato il provvedimento originario (17 articoli) in un maxi-decreto strutturato in **36 articoli suddivisi in 7 Capi**, con numerosi interventi normativi su grandi opere, contratti pubblici, monitoraggio, revisione prezzi, logistica, eventi sportivi e calamità naturali.
- All'art. 2 è contenuta una (ennesima) “mini-riforma” in materia di appalti pubblici: in sede di conversione sono stati introdotti importanti novità rispetto al testo iniziale del DL, come la facoltà di prevedere nei l'anticipazione del 10% per i servizi di ingegneria e architettura.
 - Incentivi tecnici al personale dirigenziale
 - Anticipazione facoltativa del 10% per i SIA
 - Criteri ambientali minimi per interventi di ristrutturazione
 - Procedure di somma urgenza e di protezione civile
 - Lavori affidati in subappalto e qualificazione appaltatore
 - Altre novità

DL Infrastrutture

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

- Contiene misure per la cantierizzazione del collegamento stabile Sicilia-Calabria (Ponte sullo Stretto), stanziamenti per opere urgenti, cruscotti informativi per la logistica (CIGAL), e accelerazioni su progettazioni strategiche (Ponte dell'Olla, SS16, SS100). Prevista anche la revisione normativa per garantire il completamento di infrastrutture nazionali prioritarie.
- All'art. 2 sono introdotte «Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile»

Capo II – Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

- Disposizioni per il sostegno all'autotrasporto, al potenziamento degli uffici della motorizzazione e alla gestione documentale dei veicoli.

CAPO III - Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo

- Interventi urgenti per l'ordinamento portuale e per il rafforzamento dell'operatività di enti come la società RAM, l'ENAC Servizi e l'Autorità per la Laguna di Venezia.

DL Infrastrutture

CAPO IV - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

- Interventi su revisione prezzi, concessioni autostradali, società ANAS, società Autostrade dello Stato
- Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

CAPO V - Interventi urgenti di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale

- Finanziamenti straordinari per le opere legate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e altri eventi di rilievo internazionale.

CAPO VI - Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti

- Misure per la Ferrovia Circumetnea e per la riqualificazione delle aree interessate dalla linea AV Salerno-Reggio Calabria.

CAPO VII - Disposizioni finali

Anticipazione nei servizi di ingegneria e architettura

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico"

- La relazione spiega che questa misura è finalizzata a facilitare l'avvio delle attività professionali, in particolare per i servizi di ingegneria e architettura, fornendo immediata liquidità.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

**Allegato II.14 - Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformità**

Articolo 33. Esclusione dall'anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura.**

DL Infrastrutture

- Con il decreto correttivo si è previsto all'art. 125, comma 1: *«In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori».*
- Al di fuori di tale previsione, rimaneva preclusa l'anticipazione nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Ne aveva dato conferma anche il MIT, con il Parere 30 gennaio 2025, n. 3195. Quindi il professionista avrebbe potuto beneficiare dell'istituto dell'anticipazione solo nel caso in cui avesse svolto il servizio di progettazione nell'ambito di un appalto integrato, non negli altri casi.
- La discrasia era stata rilevata tanto dall'ANAC, quanto dall'OICE, la quale, in particolare, aveva proposto di estendere l'applicazione dell'anticipazione del prezzo anche ai servizi di ingegneria e architettura, così da consentire ai prestatori di tali servizi di far fronte alle spese poste a proprio carico ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell'incarico affidato. Proposta, peraltro, che era stata fatta propria anche dalla Commissione Ambiente al Senato, durante l'iter di approvazione del Correttivo, in considerazione della *“necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato”*. Ciononostante, la proposta non era stata accolta.

DL Infrastrutture

- Dunque, a favore dei SIA viene espressamente introdotta un'eccezione alla regola generale che sottrae dall'applicazione dell'istituto dell'anticipazione tutti gli altri servizi di natura intellettuale.
- Per gli altri servizi di natura intellettuale soggetti al Codice rimane fermo il divieto di anticipazione
- Eccezione comunque declinata in termini di facoltà per le stazioni appaltanti: l'anticipazione del prezzo, infatti “può essere prevista” nei documenti di gara e non necessariamente deve essere contemplata.
- La disposizione si applica solo alle procedure di affidamento avviate dal 20 luglio 2025 (pubblicazione del bando o invio lettera di invito), e non può operare retroattivamente

DL Infrastrutture

- L'unico limite è quello della percentuale massima consentita. Quest'ultima è fissata dallo stesso legislatore, in misura peraltro inferiore rispetto alla disciplina generale. Mentre infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del Codice, l'importo dell'anticipazione del prezzo è, di regola, pari al 20%, calcolato sul valore del contratto di appalto, con possibilità di prevedere, nei documenti di gara, un incremento dello stesso fino al 30%, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14, l'importo dell'anticipazione del prezzo per i SIA non può superare la soglia del 10%, rimanendo comunque nei limiti delle disponibilità del quadro economico.
- Sotto il profilo dell'importo dell'anticipazione, si ripropone quindi la discrasia che si era già palesata con riguardo al servizio di progettazione nell'ambito di un appalto integrato (con riguardo al quale l'anticipazione è disciplinata dall'art. 125, comma 1, del Codice) e al di fuori dello stesso (oggi con applicazione della nuova disciplina). Discrasia che comunque permane, non solo sotto il profilo dell'importo, nella misura in cui l'anticipazione per i SIA, al di fuori dell'appalto integrato, viene sostanzialmente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

DL Infrastrutture

- **Progettazione nell'ambito dell'appalto integrato**
 - Obbligatoria (per le procedure indette dal 31.12.2024)
 - Misura minima del 20%, elevabile facoltativamente fino al 30%

- **Progettazione nell'ambito dell'affidamento del SIA**
 - Facoltativa (per le procedure indette dal 20.7.2025)
 - Misura massima del 10% nei limiti delle disponibilità del quadro economico

DL Infrastrutture

- «.... nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico»
- La formulazione letterale della disposizione ripropone la questione dell'applicabilità delle disposizioni del Codice che sottendono una gara all'affidamento diretto, che, per espressa definizione normativa (art. 3, c.1, lett. d) Allegato I.1 al Codice) comporta *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”*, e nel quale, dunque, non sono configurabili “documenti di gara” in senso stretto.
- Se la ratio della norma è quella di garantire immediata liquidità ai professionisti dei servizi tecnici, e, attesa la significativa quota degli affidamenti diretti quale modalità di affidamento dei SIA, rispetto alle procedure di gara, l'interpretazione (teleologica) estensiva pare da valutare come opzione (almeno) “sostenibile”.

Incentivi al personale dirigenziale

DL Infrastrutture

Relazione illustrativa

- **Necessità della modifica:** La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento sull'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 si è reso necessario per fornire un'interpretazione univoca e una base legale esplicita alla possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche anche al **personale con qualifica dirigenziale**.
- **Superamento del principio di onnicomprensività:** La relazione sottolinea che la modifica legislativa è volta proprio a **derogare al principio di onnicomprensività** del trattamento economico dei dirigenti, principio che aveva generato incertezze e contenziosi in passato, impedendo di fatto la corresponsione di tali incentivi ai dirigenti che pur svolgevano le complesse funzioni tecniche nella gestione degli appalti. L'obiettivo è riconoscere il contributo fondamentale dei dirigenti nella realizzazione degli interventi.
- **Rafforzamento della capacità amministrativa:** Implicitamente, la relazione evidenzia come questa misura sia finalizzata a incentivare e valorizzare le competenze interne delle Stazioni Appaltanti, favorendo una maggiore efficienza e professionalità nella gestione delle procedure di appalto, anche a livello dirigenziale.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

DL Infrastrutture

- Viene prevista espressamente la corresponsione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività, prevedendone espressamente l'attribuzione dopo la rimozione del divieto ad opera del decreto correttivo.
- Gli incentivi sono riconoscibili non al dirigente in quanto tale ma **in quanto abbia effettivamente svolto le funzioni di cui all'Allegato I.10** (es. in quanto RUP).
- Deroga al principio di onnicomprensività: la norma precisa che questa corresponsione avviene in deroga al regime di onnicomprensività del trattamento economico. Questo punto risolve un dibattito che esisteva da tempo: la Corte dei Conti, l'ANAC e la giurisprudenza avevano evidenziato la necessità di una **deroga esplicita** per permettere ai dirigenti di ricevere questi incentivi, superando il divieto di cumulare la retribuzione dirigenziale con altri emolumenti non previsti dalla legge. Il D.L. 73/2025 ha fornito proprio questa deroga, chiarendo che gli incentivi non rientrano nel trattamento economico onnicomprensivo.
- **In sede di conversione**, sono stati aggiunti tre nuovi commi all'art. 2 del Decreto, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma riferita agli incentivi

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, **si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024,** riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, **anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.**

- Non rileva il momento dell'avvio della procedura ma quello **dell'attività svolta**
- La disciplina degli incentivi può essere applicata **anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024,** a condizione che le attività incentivabili siano svolte «a decorrere dal 31 dicembre 2024»
- Quindi, se l'attività è stata svolta dal 2 gennaio 2025 e la gara è stata indetta il 27 dicembre 2024, gli incentivi tecnici possono essere comunque riconosciuti al personale.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

- Va quindi adottato un atto (integrazione del regolamento incentivi o altro provvedimento a carattere generale) ai fini dell'applicazione dell'art. 2, c.1-ter, DL 73/2025
- L'art. 1, c.4, del Codice prevede che « Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

- Ad esempio, si possono prevedere:
- **Punteggi differenziati:** Le amministrazioni possono stabilire, all'interno dei propri regolamenti, punteggi differenziati in base alla **complessità delle attività tecniche** svolte dai singoli dipendenti. Questo permette una maggiore flessibilità e una premialità più equa.
 - **Sanzioni e riduzioni:** I criteri di riparto possono anche prevedere sanzioni o riduzioni per i dipendenti in caso di ritardi o problemi nella gestione dei progetti. Questo rafforza il legame tra la performance del dipendente e l'erogazione dell'incentivo.
 - **Collegamento a indicatori di qualità:** È possibile collegare gli incentivi a indicatori di qualità, come, ad esempio, il numero di varianti in corso d'opera o la capacità di rispettare i tempi previsti.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento

Criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione

Le ultime novità

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. «DL Infrastrutture»)

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a-bis) **all'articolo 57,** comma 2, quarto periodo, le parole: "sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "**sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi**";

Le ultime novità

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

2. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, **sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi**

- In definitiva, i criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi sono immediatamente operativi e trovano applicazione anche per gli appalti di ristrutturazione (inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione), mentre **non occorrerà attendere i decreti del Ministero dell'ambiente.**

Procedure di somma urgenza e protezione civile

DL Infrastrutture

- Si differenzia la disciplina delle procedure di somma urgenza (art. 140) da quelle di protezione civile (art. 140-bis)
- Si apportano modifiche all'articolo 140 del D. Lgs n. 36/2023;
- Si introduce un nuovo articolo 140-bis (Procedure di protezione civile) al D. Lgs n. 36/2023, con deroghe più ampie rispetto alle procedure di somma urgenza;
- Si apportano significative modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) [all'articolo 140](#):

01) [al comma 1](#):

01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o" sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel limite" e dopo le parole: "pubblica e privata incolumità" sono aggiunte le seguenti: ", comunque nel limite della soglia europea";

01.2) al secondo periodo, dopo le parole: "di servizi o forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,"

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, **se superiore, nel limite** di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, **comunque nel limite della soglia europea**.

Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture, **ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità**, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

DL Infrastrutture

- Si autorizza il superamento dell'importo di 500.000 euro, prevedendo tuttavia il limite massimo pari all'importo della soglia UE dei lavori (5.538.000 euro, fino al 31.12.2025); il superamento del limite comporta un implicito onere di motivazione rafforzata;
- Si specifica che sono soggetti alla disciplina delle procedure somma urgenza anche i servizi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori, laddove l'ente non disponga di adeguate professionalità interne

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Costituisce **circostanza di somma urgenza**, ai fini del presente articolo, anche il **verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile**, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, **ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, **che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario****

Le ultime novità

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

DL Infrastrutture

- Viene ampliata la casistica della "somma urgenza", mediante l'introduzione di un comma 1-bis all'art. 140, specificando che la relativa procedura può essere applicata anche agli eventi previsti dall'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, o alla loro ragionevole previsione imminente, che necessitino di misure indilazionabili

DL Infrastrutture

Per identificare gli interventi rientranti fra quelli qualificabili di “somma urgenza”, si ritiene utile segnalare i seguenti provvedimenti adottati da ANAC:

Atto del Presidente ANAC del 23.04.2024, scaturito a seguito dei controlli a campione effettuato dalla medesima Agenzia; in particolare, l'ANAC, con riferimento al caso specifico ed all'esito dell'effettuazione della relativa istruttoria, ha ritenuto che sostituire i guard-rail e asfaltare una strada non è attività che configura i presupposti da effettuare in somma urgenza, rientrando gli stessi interventi nella manutenzione ordinaria;

Deliberazione n. 82 del 03 marzo 2025; il caso affrontato dall'Agenzia con la predetta deliberazione riguardava l'affidamento in somma urgenza per l'eliminazione di situazioni di pericolo e ripristino viabilità a seguito di danni derivanti da eventi meteorologici, effettuato a favore dell'impresa già titolare con il medesimo comune di un contratto di appalto inerente i servizi di manutenzione del verde pubblico;

Deliberazione n. 368 del 27 luglio 2022; il caso affrontato dall'ANAC è conseguito ad una segnalazione anonima che segnalava presunte irregolarità nella gestione di un intervento (rifacimento di un ponte di importo iniziale stimato pari a circa 500.000,00 euro ed importo realizzato di circa 1.400.000,00 euro);

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo"

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

2) il comma 6 è abrogato;

[6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo].

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;

[7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, ~~nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),~~ e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria].

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) dopo l'articolo 140, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»

- L'urgenza di cui all'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice (non collegata alle emergenze di protezione civile) non autorizza più la semplificazione nella verifica dei requisiti prevista dall'art. 140, comma 7, del Codice.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

4) il comma 8 è abrogato

[8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.]

➤ Comma confluito, con modifiche, nel nuovo art. 140-bis

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

[11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:]

➤ Comma confluito, con modifiche, nel nuovo art. 140-bis

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 140:

5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

[12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: :]

➤ Comma confluito, con modifiche, nel nuovo art. 140-bis

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano

- le disposizioni dell'articolo 140 del presente codice,
 - nonché le disposizioni del presente articolo
 - e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018,
- tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Le ultime novità

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra

- del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo [LAVORI, n.d.r.],
- e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, [SERVIZI E FORNITURE, n.d.r.]

per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e

nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso

- per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea
- e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

DL Infrastrutture

AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI

- Condizioni normali: art. 50, c.1, lett. a): infra 150.000 euro
- **Somma urgenza**: art. 140, c.1: «fino a 500.000 o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea» (< 5.538.000 euro)
- **Emergenze di protezione civile**: anche sopra i 500.000 euro, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di protezione civile». L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea (< 5.538.000 euro)

DL Infrastrutture

AFFIDAMENTI DIRETTI SERVIZI E FORNITURE

- Condizioni normali: art. 50, c.1, lett. B): infra 140.000 euro
- Somma urgenza: art. 140, c.1: «entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea» (221.000 euro)
- Emergenze di protezione civile: anche sopra la soglia europea, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di protezione civile» L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea (importo massimo: 662.999 euro).

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

[Art. 14, c.12, lett. a): «Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

]

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

(....)

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici.

[Art. 15, c.2: « Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.]

Procedure di protezione civile: RUP esterno

- «ove strettamente necessario»
- «dipendente di ruolo di altri soggetti o enti pubblici» (non necessariamente «amministrazioni pubbliche»)

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

(...)

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

Allegato I.5

Art. 5, c.11: «Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari....».

Art. 7, c.9: «Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari....»

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

(...)

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

- Nuova deroga alla disciplina del principio di rotazione (anche per nel caso di procedura negoziata senza bando, in particolare per «estrema urgenza» l'art. 76, c.6, del Codice non richiama più il principio di rotazione per la selezione degli affidatari)

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;

- Tale facoltà di riduzione del numero delle offerte ammesse ai fini dell'esclusione automatica delle offerte anomale deve essere evidenziata nella lex specialis

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

(...)

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;

- Art. 90. (Informazione ai candidati e agli offerenti)
- Art. 55, par. 2, direttiva 2014/24/UE («2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta: ...)
- Art. 111, c.3 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati): avviso sui risultati della procedura di affidamento degli appalti applicativi di un accordo quadro (avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre).

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

(...)

g) **articolo 108**, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo

Continuano ad applicarsi dell'art. 108:

- Comma 5: possibilità di prevedere un prezzo fisso (100 punti solo alla qualità)
- Comma 9: indicazione costi della manodopera e sicurezza aziendale nell'offerta
- Comma 10: facoltà di non procedere all'aggiudicazione
- Comma 12: cristallizzazione soglia di anomalia

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

- Affidamenti diretti di lavori: infra 300.000 euro
- Affidamenti diretti di servizi e forniture: infra 221.000 euro (non 280.000 euro)
- Affidamenti diretti servizi e forniture settori speciali: infra 443.000 euro

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 25 Ordinanze di protezione civile

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

Art. 140, c.4. «Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata».

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c);

➤ La deroga all'obbligo della verifica preventiva dei requisiti generali e speciali e le modalità semplificate si applicano, «limitatamente ad emergenze di protezione civile» alla procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza

«c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.»

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Art. 140 (Procedure di somma urgenza)

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile).

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 46-bis (Procedure di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 46-bis (Procedure di protezione civile)

2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

DL Infrastrutture

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 46-bis (Procedure di protezione civile)

3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice ((di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023)

Urgenza e procedure applicabili

- Urgenza che richiede lavori infra 150.000 euro o ss.ff. infra 140.000 euro: assorbimento nell'**affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. a) e b) del Codice** (nell'indicare le «ragioni della scelta del contraente» di cui all'art. 17, c.2, del Codice è opportuno dare conto dell'urgenza di provvedere)

- Urgenza che consente **l'accelerazione dei termini delle procedure di gara**
 - procedura aperta: art. 71, c.3 del Codice *«Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato».*

 - procedura ristretta: art. 72, c.6 del Codice: *«6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:*
 - a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;*
 - b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.*

 - procedura negoziata sotto soglia: principio generale della congruità del termine di presentazione delle offerte (il termine per le manifestazioni di interesse può essere fissato tenendo conto della «riduzione del suddetto termine (15 gg.) per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni»; art. 2, c.2, Allegato II.1 al Codice.

Urgenza e procedure applicabili

- Urgenza che consente l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice:
 - Art. 17, c.8. «Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»
 - Art. 17, c.9. «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea».

Urgenza e procedure applicabili

- Urgenza che non è compatibile con i termini accelerati e comporta l'adozione della **procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76, c.2, lett. c) del Codice**:

*«c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di **estrema urgenza** derivante da **eventi imprevedibili** dalla stazione appaltante, **i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati**; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.*

Si possono delineare due possibili opzioni procedimentali:

- **Applicazione del comma 7 dell'art. 76**: «Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, **selezionando almeno tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione».
- **Impossibilità di applicare il comma 7 dell'art. 76**, previa adeguata motivazione (estrema urgenza che non consente alcun indugio): affidamento diretto (previa consultazione o meno)

Urgenza e procedure applicabili

- **«Somma urgenza» ai sensi dell'art. 140 del Codice:**
 - Art. 140, c.1: *«In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi....»*
 - Art. 140, c.1bis: *«Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario».*
- Immediata esecuzione dei **lavori**: «entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea (per importi superiori a 500.000 euro è richiesta una valutazione dell'effettiva necessità ai fini della sicurezza pubblica e privata;
- Immediata acquisizione di **servizi e forniture** «ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.

Urgenza e procedure applicabili

- **Emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 140-bis del Codice:**
 - Art. 140-bis, c.1: *«i contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 (del presente codice)) nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ...*
- I 3 livelli di emergenza del Codice della protezione civile (art. 7)
 - situazioni gestibili con **strumenti ordinari da parte degli enti competenti**;
 - eventi che richiedono un intervento straordinario e coordinato da parte di più amministrazioni, sotto la **gestione regionale o provinciale**;
 - **emergenze nazionali**, di particolare intensità o estensione, che necessitano di mezzi e poteri straordinari, attivati con immediatezza secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Urgenza e procedure applicabili

- **Emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 140-bis del Codice:**
- In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro (LAVORI), e della soglia europea (SS-FF), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
- L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea (LAVORI) e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea (SS-FF)
- **LAVORI: 500.000 – 5.537.999 Euro**
- **SS-FF: 221.000 – 662.999 Euro**
- **SS.FF. SETTORI SPECIALI: 443.000 – 1.328.999 Euro**

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) [all'articolo 222](#), comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;

Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui agli articoli 140 e 140-bis

Altre novità

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n.73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) **all'articolo 225-bis**, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi **ai procedimenti in corso**. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati **prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209**, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

DL Infrastrutture

Art. 119 (Subappalto)

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. **I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.**

Allegato II.12

Art. 23 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo, **al fine di determinare la cifra di affari complessiva.**

DL Infrastrutture

- Per le procedure in corso, indette prima del 31 dicembre 2024, sussiste ancora la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, per la propria qualificazione, i certificati relativi ai lavori eseguiti dai subappaltatori
- Per le procedure indette dal 31 dicembre 2024: NON sussiste più la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, per la propria qualificazione, i certificati relativi ai lavori eseguiti dai subappaltatori; si applica la nuova formulazione «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori».

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n.73

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

g-bis) all'allegato V.2:

1) all'articolo 2:

1.1) al comma 1:

1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: "di uno" sono inserite le seguenti: "o più";

1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma";

1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati";

2) all'articolo 6, il comma 4 è abrogato.

DL Infrastrutture

Le novità per il CCT:

- Il Decreto Infrastrutture ha previsto che il MIT nomini un componente del CCT, oltre che nei casi in cui partecipa al finanziamento della spesa, anche qualora svolga il ruolo di concedente.
- Inoltre, è stata introdotta la previsione secondo cui è necessario, per essere nominato membro del CCT, il possesso non di un solo requisito, come nel testo previgente, ma di più requisiti indicati dalla norma.
- È stato altresì aggiunto, tra i requisiti utilizzabili per provare l'esperienza e qualificazione, il dottorato di ricerca nelle materie degli appalti, concessioni e investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
- Infine, quanto alla necessaria comprova del possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione con riferimento ad un periodo minimo di 5 anni, il Decreto è intervenuto a specificare che, ai fini del computo di detto periodo, occorre considerare anche il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti, anche cumulativamente considerati.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. «DL Infrastrutture»)

Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) [all'articolo 136](#), le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

➤ *Si corregge l'errore del doppio comma 4-bis dell'art. 136*

Revisione prezzi – Caro materiali

DL Infrastrutture

Il D.L. 73/2025 sul caro materiali ha principalmente due obiettivi:

- Estendere la tutela a contratti che in precedenza erano rimasti esclusi dai meccanismi di compensazione straordinaria, pur avendo subito l'impatto degli aumenti dei prezzi.
- Fornire chiarezza sull'applicazione dei prezziari aggiornati, in particolare per quanto riguarda l'applicazione in diminuzione, limitandola alle lavorazioni dell'anno 2025 per evitare effetti retroattivi dannosi.

Queste misure mirano a garantire una maggiore equità e prevedibilità nella gestione dei contratti pubblici, riducendo i rischi legati alle fluttuazioni dei costi dei materiali e contribuendo alla continuità delle opere pubbliche.

DL Infrastrutture

1) Estensione della disciplina revisionale ai contratti "esodati" (senza copertura):

- Il D.L. 73/2025 interviene per includere nella disciplina di revisione prezzi i contratti di lavori che, pur essendo stati penalizzati dall'aumento dei costi dei materiali, non avevano beneficiato in precedenza di meccanismi di compensazione straordinaria previsti da norme precedenti (es. il Fondo Opere Indifferibili - FOI, o altre specifiche forme di compensazione).
- Questa estensione permette a questi contratti "scoperti" di accedere ai meccanismi di revisione dei prezzi previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che prevede una soglia di attivazione più bassa (3% anziché 5%) e una compensazione più elevata (90% dell'eccedenza anziché 80%).
- L'applicazione di questa deroga è subordinata a precise condizioni tecniche ed economiche, come la disponibilità di specifiche risorse (ad esempio, almeno il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico, o altre somme a disposizione della Stazione Appaltante).

DL Infrastrutture

1) Estensione della disciplina revisionale ai contratti "esodati" (senza copertura):

Individuazione dei contratti "esodati"

- In base alla formulazione aggiornata, possono beneficiare dell'applicazione "in deroga" dell'art. 60 i contratti che soddisfano simultaneamente i seguenti requisiti:
 - contengono il riferimento all'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 4/2022, come previsto per gare svolte tra il 27 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
 - non rientrano nel perimetro dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, ossia derivano da offerte successive al 30 giugno 2023;
 - non hanno usufruito del contributo del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per la revisione del quadro economico prima della pubblicazione della gara.

DL Infrastrutture

2) Chiarimenti sull'applicazione dei prezzi aggiornati in diminuzione:

- Il D.L. 73/2025 limita l'applicazione dei prezzi aggiornati anche in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara. Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 aveva previsto che i prezzi aggiornati annualmente potessero essere applicati sia in aumento che in diminuzione.
- Con la modifica introdotta dal D.L. 73/2025 (in particolare dall'Art. 9, comma 1-bis), viene chiarito che le variazioni in diminuzione possono essere applicate esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso dell'anno 2025. Questo significa che per le annualità precedenti il 2025, il ricalcolo avverrà solo al rialzo, evitando applicazioni retroattive penalizzanti per le imprese.

DL Infrastrutture

Principio di irretroattività per la revisione al ribasso:

- La legge di conversione del D.L. 73/2025 ha accolto le istanze delle associazioni di categoria (come ANCE), stabilendo chiaramente che la revisione dei prezzi al ribasso non può avere effetto retroattivo su lavorazioni già eseguite o contabilizzate in annualità precedenti al 2025.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno effettuare il ricalcolo al rialzo o al ribasso solo a decorrere dalle lavorazioni del 2025.

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n.73

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,** convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, **le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:**

DL Infrastrutture

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n.73

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

1... a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»

Recenti novità di prassi e giurisprudenza

Nomina del RUP

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2025 n. 3555

Nomina RUP

Quesito:

Si chiede se sia possibile per una stazione appaltante poter nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un intero anno, oppure se sia necessaria la nomina di un RUP specifico per ciascun appalto o procedura di gara, indipendentemente dal fatto che le gare siano svolte nello stesso periodo di tempo.

Ad avviso dello scrivente si dovrebbe nominare un RUP per ciascun procedimento e non in forma annuale, tuttavia se le gare si riferiscono a procedimenti legati tra loro (ad esempio per appalti omogenei o in settori connessi), la stazione appaltante potrebbe decidere di nominare lo stesso RUP per più gare purchè rispetti la specificità di ciascun procedimento.

Nomina del RUP

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2025 n. 3555

Risposta aggiornata

L'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, prevede che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre stazioni appaltanti un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice." Dal tenore letterale della norma che lega l'intervento pubblico al singolo contratto e parla di nomina per "ciascuna procedura" si ricava, dunque, che non sia possibile nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un anno, ma, piuttosto, sia necessario nominare un RUP specifico per ciascuna procedura di gara: questo sembra essere un principio generale applicabile, pertanto, anche in caso di procedure omogenee o connesse tra di loro.

La nomina deve, infatti, avvenire nel primo atto di avvio di ciascun intervento, al fine di identificare chiaramente la procedura in relazione alla quale il RUP assume le relative responsabilità. Fermo restando che è necessaria una nomina specifica del RUP per ogni procedura, è, invece, pacifico che lo stesso soggetto possa essere nominato RUP per più procedure sempre che venga fatta una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi.

Affidamenti diretti

Cassazione Penale, sez. VI, 2 luglio 2025 n. 24341

Art. 353-bis C.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente):

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, **turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione** è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione di un "**avviso esplorativo di manifestazione di interesse**" può essere considerato un "atto equipollente" al bando di gara, idoneo a introdurre un "segmento valutativo concorrenziale", la cui alterazione può configurare il reato di Turbata Libertà del Procedimento di Scelta del Contraente.

Tuttavia, affinché il reato si configuri, **le condotte collusive devono essere anteriori o prossime alla pubblicazione dell'avviso** e devono mirare ad alterarne il contenuto.

Affidamenti diretti

Cassazione Penale, sez. VI, 2 luglio 2025 n. 24341

Nel caso in cui le interferenze si collochino **"a valle" (dopo)** la definizione e pubblicazione dell'atto equipollente (es. avviso esplorativo), esse **non sono idonee ad inquinare il contenuto dell'atto** che, ontologicamente, si pone a monte rispetto alle condotte

In caso di **affidamento diretto** (anche se preceduto da un avviso esplorativo), il delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen. è configurabile solo quando la trattativa privata, al di là del "nomen juris", **prevede un "segmento valutativo concorrenziale" (una "gara", anche informale).**

Il reato **non è configurabile** nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta è svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

Affidamenti diretti

- Emerge quindi una distinzione tra:
- a) **percorso istruttorio atto ad individuare il contraente in via diretta** (percorso che, tra le varie modalità operative, può contemplare anche il confronto di preventivi quale “miglior pratica”, ovvero consultazione individuale di operatori del mercato al fine di attivare una negoziazione finale);
- b) **procedura selettiva - concorrenziale nella quale sono predeterminate:**
 1. regole tecniche (capitolato/Foglio Patti);
 2. regole di partecipazione e criteri di ammissione (disciplinare/lettera di invito);
 3. regole di selezione/aggiudicazione (criterio di scelta dell’offerta o criterio di aggiudicazione ex art. 108); e, ancora, e laddove agli operatori economici non residua altro che presentare la propria offerta “chiusa” nel rispetto dei parametri sopra descritti dalla Stazione Appaltante.

Affidamenti diretti

L'equivoco deriva spesso dalla confusione tra preventivi ed offerte, o meglio, tra confronto di preventivi e richiesta di offerta.

Se si pretende di trasformare quella “miglior pratica” suggerita dall'ANAC da indagine di mercato “pre-negoziazione /pre-Trattativa diretta” in una procedura “concorrenziale/gara informale” tramite la fissazione di criteri selettivi o, come accade il più delle volte, con l'indicazione di criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice, tale metamorfosi risulterebbe sufficiente a far ricadere il procedimento in questione nel perimetro di applicazione del reato ex art. 353-bis cp.

Affidamenti diretti

- Richiesta di preventivi in una «**consultazione preliminare di mercato**» (art. 77 Codice) funzionale alla preparazione della gara (es. fissazione dell'importo congruo a base d'asta o per la messa a punto delle specifiche o caratteristiche tecniche)
- Richiesta di preventivi come momento esplorativo-istruttorio informale e funzionale **all'affidamento diretto «puro»** (ad es. per valutare la congruità economica o verificare lo «stato dell'arte» per determinate prestazioni).
- Richiesta di preventivi **nell'affidamento diretto «previa consultazione»** (art. 3, c.1, lett. d) Allegato I.1: ««affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codicee dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice);
- Richiesta di offerte in una «**gara informale**» **funzionale all'affidamento diretto** (affidamento diretto previa consultazione procedimentalizzata)

Affidamenti diretti

Procedura selettiva- competitiva

Quest'ultima si concretizza se ricorrono tutte o alcune delle condizioni seguenti:

- la **predeterminazione di regole** che vincolino o guidino il seggio di gara o la commissione nel comparare tra esse le offerte (anche se denominate “preventivi”), e scegliere tra esse quella destinata all'affidamento;
- la presenza, appunto, di un **seggio o di una commissione** alle cui cure sia affidata la comparazione-competizione;
- la fissazione di un **criterio di selezione**, come il ribasso o l'offerta economicamente più vantaggiosa (in particolare questo secondo criterio è indice incontestabile di una gara e non di un affidamento diretto);
- la richiesta agli operatori invitati alla procedura di presentare l'offerta (anche se denominata “preventivo”) entro una **specificata scadenza**;
- la configurazione di regole di gara (un disciplinare) e di quelle di esecuzione (capitolato e progetto) in termini chiusi e **non modificabili**, se non (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) nei limiti di migliorie squisitamente tecniche;
- **l'assenza di una negoziazione vera e propria**, intesa come combinazione di proposte e controproposte finalizzate alla determinazione dell'oggetto e, soprattutto, delle condizioni del contratto;
- la costituzione di una **graduatoria**;
- una proposta di aggiudicazione, cui consegua **l'aggiudicazione**.

Affidamenti diretti

Procedura comparativa – «consultazione»

- non vi sono regole di gara, selettive o comparative prefissate;
- non vi è un disciplinare;
- **non vi è nè commissione**, nè seggio di gara, perché è il Rup a negoziare con gli operatori economici;
- agli operatori economici eventualmente consultati (ai fini dell'affidamento diretto non è necessario compulsare aziende: può bastare interpellare il mercato accedendo a listini on line, oppure riferirsi a contratti precedentemente sottoscritti da altre PA aventi il medesimo oggetto, o, ancora, comparare offerte precedenti in similari gare) **non si chieda un'offerta**, consistente cioè, nell'impegno ad eseguire l'opera finita come stabilito in un progetto e capitolato chiusi, a specifiche condizioni tecniche ed economiche, bensì un preventivo: cioè, dato il progetto esecutivo da rispettare, la libera configurazione dei prezzi (senza, quindi un prezzario di riferimento), della composizione della squadra, del cantiere, dei mezzi, dei tempi, della sicurezza, del servizio successivo, delle manutenzioni;
- i preventivi sono acquisiti non per essere comparati tra loro in modo competitivo, sulla base di un criterio (per esempio, il prezzo più basso) ed essere trasfusi in una graduatoria, ma per essere considerati come **proposta contrattuale, dalla quale partire per successive controproposte, finalizzate ad attivare una negoziazione**, che per altro può progressivamente riferirsi a un numero sempre più ristretto di aziende, fino alla negoziazione finale con quella considerata come interlocutore più congeniale.

Affidamenti diretti

T.A.R. Puglia - sentenza 8 luglio 2025, n. 947.

- Nel caso affrontato dal Collegio, l'istante impugnava la determina di «**esclusione**» **dalla procedura di gara informale** con richiesta di preventivo per la fornitura di tute protettive e di stivali in occasione del G7.
- Accadeva che, alla gara informale, pervenissero soli due preventivi; la gara veniva assegnata alla controinteressata, la quale aveva presentato un preventivo più elevato.
- Secondo la ricorrente il prodotto reso disponibile dalla controinteressata non risultava conforme a quanto richiesto nel capitolato.
- La Stazione Appaltante, data l'imminenza dell'evento G7 e l'importo dell'appalto – aveva proceduto ad un affidamento diretto, preceduto da una semplice “indagine di mercato” informale, che tuttavia non trasformava una siffatta tipologia di affidamento in una gara, con la conseguenza che **nessuna “esclusione” era stata sancita con l'atto impugnato**; inoltre, nella richiesta di preventivo era espressamente indicato che *“la presente richiesta non impegna in alcun modo la stazione appaltante alla prosecuzione dell'attività di approvvigionamento indicata in oggetto”*.

Affidamenti diretti

T.A.R. Puglia - sentenza 8 luglio 2025, n. 947.

- La Stazione Appaltante aveva ritenuto rispondente alle proprie esigenze il prodotto offerto dall'affidataria e non quello della ricorrente.
- I giudici hanno rammentato che l'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- Il comma 4 del medesimo articolo prevede che solo “**per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e)** *[procedure negoziate, n.d.r]* le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso”.
- Il Collegio, in conclusione, ha sottolineato che, per l'effetto del combinato disposto delle due norme sopra richiamate, gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) si pongono al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva (gara) e consentono alla stazione appaltante di affidare la commessa alla ditta, che meglio risponde alle proprie esigenze, anche qualora, l'amministrazione abbia ritenuto di far precedere l'affidamento diretto da opportuna indagine di mercato, come era avvenuto nel caso di specie.

Affidamenti diretti e incentivi

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2025 n. 3622

Quesito:

Tra le attività tecniche a carico degli stanziamenti previste per le singole procedure elencate nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. rientra anche quella relativa alla "predisposizione dei documenti di gara". Si chiede se, nel caso di affidamento diretto procedimentalizzato (contestuale richiesta di preventivo a più operatori economici con autovincolo della S.A. nella scelta dell'O.E. con confronto concorrenziale, predisposizione della modulistica per la presentazione delle offerte e delle annesse dichiarazioni, verifica requisiti affidatario ed adozione determinazione ex art. 17 c.2) la predisposizione dei documenti per lo svolgimento della citata procedura possa essere considerata alla stregua della "predisposizione degli atti di gara" ai fini della corresponsione della quota parte di incentivi spettanti per tale attività.

Risposta aggiornata

Si richiama il parere n. 2865 in merito all'incentivabilità degli affidamenti diretti con la limitazione, per quanto attiene ai servizi e forniture, della **incentivabilità dei soli contratti per i quali la normativa richiede la nomina del DEC in un soggetto diverso dal RUP.**

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Allegato II.14 al Codice - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Allegato II.14 al Codice

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Allegato II.14 al Codice

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza,

➤ **gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e,**

➤ **indipendentemente dall'importo,**

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e
- i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Allegato II.14 al Codice

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

2.... In via di prima applicazione **possono essere** individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Allegato II.14 al Codice

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

3. Sono considerate forniture di particolare importanza

- le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro,
- nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

[indipendentemente dall'importo,

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e
- le forniture che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento].

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

Dopo le modifiche del Dlgs. 209/2024,

- per i servizi e le forniture di importo **superiore a 500.000 euro**: si determina una **presunzione di «particolare importanza»** a prescindere dalle caratteristiche del servizio o della fornitura
- per i servizi e le forniture di importo **pari o inferiore a 500.000 euro** **diventa essenziale la qualificazione operata dalla stazione appaltante** (in fase progettuale e nella decisione di contrarre) **circa la «particolare importanza o meno dell'appalto»** alla stregua dei criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'Allegato II.14.

Da tale qualificazione si producono due effetti tra loro correlati:

- 1) Nomina del DEC
- 2) Possibilità di riconoscimento degli incentivi

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

MIT – PARERE 3.6.2025 N.3456

Le caratteristiche di servizi e forniture di particolare importanza sono alternative tra loro?

QUESITO:

La disposizione in oggetto, modifica l'allegato II.14, art. 32, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, disponendo che "Sono considerate forniture di particolare importanza, le prestazioni d'importo superiore ad € 500.000 nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2". Le caratteristiche indicate al comma 2, col Correttivo, diventano quindi applicabili sia ai servizi che alle forniture; esse si riferiscono nell'ordine a:

- 1 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- 2 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- 3 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- 4 - prestazioni che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Si chiede se, ai fini del corretto inquadramento di un servizio o di una fornitura d'importo inferiore a 500.000 euro quale "di particolare importanza", sia sufficiente il verificarsi anche solo di una delle predette quattro caratteristiche. Fermo restando che, per poter procedere alla corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, occorrerà che RUP e DEC siano due soggetti diversi.

Codice dei contratti pubblici – DLgs. 36/2023

MIT – PARERE 3.6.2025 N.3456

Le caratteristiche di servizi e forniture di particolare importanza sono alternative tra loro?

RISPOSTA:

In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14 può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere di qualificare l'appalto come di "particolare importanza" anche in presenza di una sola di esse.

In tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC elencate il previgente art. 8, comma 4, dell'All. I.2 (importo ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell'esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023), nonché l'ANAC con parere FUNZ CONS 53/2024.

Pubblicazione proroga termine presentazione delle offerte

ANAC, Parere di precontenzioso 2 luglio 2025 n. 268

“La possibilità di pubblicare le proroghe dei termini per la presentazione delle offerte - anche - mediante la pubblicazione **sul sito istituzionale** è espressamente prevista dall’art. 92 co. 2 del d.lgs 36/2023, ma tuttavia espressamente limitata dalla lettera c) “nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo” secondo il quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato **malfunzionamento**, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”

Ciò determina - con palmare evidenza - che la pubblicazione della suddetta proroga solo sul sito istituzionale **senza accompagnarla con gli altri metodi previsti dalla legge** - e nel caso di specie anche assunti nella lex specialis - appare del tutto inidonea ad assicurare la par condicio dei concorrenti.

Al riguardo, infatti, appare innegabile l’evidenza della disparità di trattamento tra coloro che avevano presentato l’offerta tempestivamente (ancorché incompleta) come l’istante e quelli che, non avendola ancora presentata, all’ultimo hanno avuto modo di beneficiare della proroga e della correzione delle carenze operative della piattaforma”

CCNL – Valutazione di equivalenza

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3522

Quesito:

Con riferimento all'Allegato I.01, art. 4, D.lgs 31 marzo 2023, n.36 e dall'art. 73 del D.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, confermate che, nel caso in cui l'OE indichi un diverso CCNL nell'offerta, la valutazione dell'equivalenza delle tutele economiche e normative deve avvenire esclusivamente in base ai criteri specificati nei commi 2 e 3 del presente articolo e che, con riferimento al comma 2, devono essere valutati in maniera precisa e puntuale tutti gli elementi obbligatori indicati (retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità)?

Inoltre, con riferimento al comma 3, è necessario valutare obbligatoriamente tutti gli elementi indicati (come lavoro supplementare, lavoro a tempo parziale, lavoro straordinario, malattia, maternità, permessi retribuiti, ecc..)?

Infine ci confermate che con riferimento al concetto di **scostamento marginale delle tutele normative è necessario attendere le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31/03/2025?**

CCNL – Valutazione di equivalenza

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3522

Risposta aggiornata:

In riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. L'art. 4 dell'Allegato I.01, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce i criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l'ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara.

Il comma 2 dell'art. 4 dell'Allegato I.01 elenca i parametri da utilizzare per la valutazione di equivalenza economica, in relazione ai quali il successivo comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito.

CCNL – Valutazione di equivalenza

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3522

Risposta aggiornata:

Il comma 3 dell'art. 4 dell'Allegato I.01 indica i parametri sulla cui base effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative. Il successivo comma 4 specifica che l'equivalenza delle tutele può ritenersi sussistente quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

Le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Allegato.

Nelle more dell'adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023.

CCNL – Valutazione di equivalenza

Nelle more dell'adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023.

«La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell'INL individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l'elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri».

Clausole sociali

Cons. Stato, sez. III, 11.7.2025 n. 6091

1. L'omessa dichiarazione relativa all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota di occupazione giovanile e femminile **non è sanabile mediante soccorso istruttorio.**

2. La legittimità della clausola che imponga l'obbligo di garantire una quota minima di assunzioni giovanili e femminili va valutata in relazione a caratteristiche oggettive dell'appalto e alla situazione di tutti gli operatori economici che potrebbero astrattamente concorrere, **e non in base alle specifiche condizioni singole di un'impresa partecipante.**

La clausola è soggetta ad inserimento obbligatorio e può essere ritenuta illegittima soltanto laddove l'oggetto del contratto, la tipologia e la natura del contratto o altri elementi la rendano di impossibile esecuzione o contrastante con obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio.

3. L'obbligo di dichiarare l'impegno all'assunzione di quote minime giovanili e femminili può ritenersi ridondante, e come tale non necessario, **solo quando sia prevedibile a priori che non sia necessaria l'assunzione di nuovo personale ai fini dell'esecuzione della commessa.**

Clausole sociali

ANAC – Bando-tipo n.1/2023 – Bozza aggiornamento

14. Soccorso istruttorio

(....)

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

Criteri premiali

Parere MIT 23 giugno 2025, n. 3636

Oggetto: Criteri premiali – Parità di genere

Quesito:

Le disposizioni di cui all'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, criteri premiali volti a favorire la parità di genere, si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto all'art. 57 comma 2 bis e all'allegato II 3 tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori.

Risposta aggiornata:

L'articolo 108 comma 7 in esame prevede che: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica l'ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell'offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo

Accesso agli atti

Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025

1. Nelle procedure di evidenza pubblica, il rito super-accelerato previsto dagli artt. 36, commi 4 e ss., del D.Lgs. n. 36/2023 per l'impugnazione delle decisioni di oscuramento di parti delle offerte, si applica a tutte tali decisioni.

Tuttavia, il dies a quo del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso decorre dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento, sia esso contestuale all'aggiudicazione (secondo il modello legale) sia che avvenga successivamente, all'esito dell'istanza di accesso presentata dall'interessato.

Non è sufficiente la sola comunicazione del provvedimento di aggiudicazione per far decorrere il termine, qualora tale comunicazione non contenga alcuna determinazione esplicita in merito all'oscuramento della documentazione di gara.

Accesso agli atti

Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025

2. Nel regime del D.Lgs. n. 36/2023, la regola generale è l'accesso all'offerta dell'impresa aggiudicataria. L'eccezione di segreto industriale o commerciale deve essere comprovata in modo specifico e documentato dall'operatore economico che la invoca, non essendo sufficienti affermazioni generiche.

Anche in presenza di un segreto comprovato, il diritto di accesso prevale se il richiedente dimostra un nesso di strumentalità necessaria con la tutela delle proprie esigenze difensive in giudizio.

La dimostrazione di tale strumentalità è “in re ipsa” quando le questioni controverse nel merito riguardano elementi fondamentali dell'offerta (es. costo della manodopera, monte ore, impegni tecnici) per i quali la conoscenza integrale della documentazione è indispensabile per la formulazione o l'approfondimento delle censure.

La semplice rivendicazione del “know-how” aziendale non è sufficiente a limitare l'accesso se non accompagnata da prova di specifica informazione economica e segreta.

Revisione direttive UE

➤ **Avvio del procedimento di revisione delle direttive UE**

All'atto dell'insediamento della nuova Commissione europea, in sede di dichiarazione sugli orientamenti politici 2024-2029, la Presidente Von der Leyen ha preannunciato una revisione delle direttive sugli appalti pubblici, allo scopo di:

- **privilegiare i prodotti europei nelle gare d'appalto bandite in determinati settori strategici;**
- **contribuire a garantire il valore aggiunto dell'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, prodotti e servizi essenziali;**
- **modernizzare e semplificare le norme in materia di appalti pubblici, tenendo in particolare presenti le start-up e gli innovatori dell'UE**

Il Comitato economico e sociale europeo, con parere del 23 ottobre 2024, "Il potenziale degli appalti pubblici per le imprese dell'economia sociale", ha proposto una revisione delle direttive sugli appalti pubblici, allo scopo di:

- **sostituire il criterio del prezzo più basso con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
- **consentire di tenere conto delle variazioni di prezzo risultanti da accordi salariali durante il periodo di validità del bando di gara.**

Il 7 marzo scorso si è conclusa la prima consultazione pubblica con l'invio di 949 contributi da istituzioni ed esperti dei diversi paesi europei

Provvedimenti da adottare nel breve periodo

- Aggiornamento **bando-tipo ANAC n.1/2023** al decreto correttivo
- CCNL: **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da adottarsi entro il 31.3.2025) recate **linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele** di e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, Allegato I.01 al Codice
- Clausole sociali: Aggiornamento al decreto correttivo delle **Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri** adottate con Decreto 20.6.2023, con le quali sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dall'art. 1 dell'Allegato II.3, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.